



**CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Decisione nr° 3

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 30 novembre 2018

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY  
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 9 novembre 2018, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Piergiorgio Della Porta Rodiani	Componente
Avv. Cesare Persichelli	Componente

ha deliberato la seguente

**DECISIONE**

sul reclamo, prot. 196, pervenuto in data 25/10/2018 del CUS Cosenza ASD, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore sig. Arcangelo Francesco Violo, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia nella riunione del 18 ottobre 2018, comunicato C1/01/GST, pubblicato in pari data, con la quale in relazione alla gara CUS Cosenza ASD – Salento XV Trepuzzi Rugby ASD, disputata in data 14/10/2018, ha dichiarato perdente la reclamante con il risultato di 0 a 20 (mete 0 – 4) in favore del Salento XV Trepuzzi Rugby ASD, in luogo del risultato conseguito in campo di 16 – 13 (mete 1 – 1), sanzionandola inoltre con quattro punti di penalizzazione e la multa di €. 100,00, in applicazione degli artt. 29/1 lett. e) del Regolamento di Giustizia e 16 lett. b) e 25 lett. b) del Regolamento di Attività Sportiva.

**FATTO**

In occasione della gara descritta in epigrafe, la ASD CUS Cosenza schierava in campo il giocatore Ernesto D'Ambrosio (Cod. FIR 316273) nonostante risultasse con procedimento di squalifica attivo, di conseguenza il competente Giudice Sportivo Territoriale, visti gli artt. 29/1 lett. e) del Regolamento di Giustizia, 16 lett. b) e 25 lett. b) del Regolamento di Attività Sportiva dichiarava la soc. Cosenza perdente con il risultato di 0 – 20, infliggendole altresì la penalizzazione di quattro punti in classifica e la multa di €. 100,00.

FEDERAZIONE  
ITALIANA  
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italoico - 00135 Roma  
federugby.it

T +39 0645213127  
F +39 06 45213174  
cortesportivadappello@federugby.it  
cortesportappello@pec.federugby.it



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Avverso la detta statuizione ha proposto reclamo il CUS Cosenza ASD assumendo che il giocatore D'Ambrosio non avrebbe dovuto scontare l'ultima delle dodici settimane di squalifica a suo tempo inflittagli a partire dal 12/02/2018, in quanto tale ultima settimana sarebbe stata scontata in un match della Coppa Puglia alla quale la società aveva ufficialmente partecipato.

Assume in proposito la reclamante che tale incontro costituirebbe gara ufficiale pienamente valevole per scontare la penalità, come resterebbe facile dedurre dalla presenza della terna arbitrale, anziché di un solo arbitro.

Soggiunge inoltre la ricorrente che in sede di compilazione delle liste gara tramite l'apposito gestionale messo a disposizione dalla FIR (c.d. TOL) non sarebbe stato riscontrato alcun problema relativamente ai dati del giocatore D'Ambrosio, con conseguente corretto inserimento dell'atleta nella lista relativa alla partita per cui è processo.

Il reclamo veniva chiamato innanzi il competente Organo Federale nella seduta del 9 novembre 2018 nel corso della quale nessuno compariva per la ricorrente, mentre la Corte riservava il deposito della motivazione.

## MOTIVI

A parere del Collegio il reclamo va disatteso, risultando infondate entrambe le proposte doglianze.

Quanto alla prima, il Giudicante, rappresenta che la Coppa Puglia, correttamente la Coppa Puglia - Basilicata, è attività federale non ufficiale, come risulta dal Comunicato Federale n. 4 della s.s. 2017/2018, pag. 4 e pag. 22, del 25.10.2017; inoltre, ai sensi dell'art. 40 comma 4 del Regolamento di Giustizia, è stata acquisita una specifica informativa dal Comitato Regionale Pugliese nella quale è stato precisato che l'attività ufficiale della stagione 2017/2018 per il campionato di Serie C, Puole 2, in cui militava il CUS Cosenza, è terminata in data 29/4/2018.

In ragione di quanto sopra, è evidente che possa escludersi che la gara di Coppa Puglia alla quale si riferisce il reclamo possa considerarsi ufficiale e, pertanto, essa risulta inidonea a consentire il completamento della squalifica inflitta al giocatore Ernesto D'Ambrosio, la cui



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

illegittima partecipazione al successivo incontro CUS Cosenza ASD – Salento XV Trepuzzi Rugby ASD determina inequivocamente le sanzioni per cui è procedimento.

In ordine, poi, all'ulteriore motivo di censura, osserva la Corte che con comunicazione 30 luglio 2018, prot. n. 056/18, a firma del Giudice Sportivo, il Comitato Regionale Pugliese informava tutte le Società delle sanzioni di squalifica residue, fra le quali è evidenziata con numero di tessera, indicazione dell'appartenenza societaria e precisazione del relativo campionato, la circostanza che l'atleta Ernesto D'Ambrosio dovesse scontare un'ulteriore settimana.

Tale risultanza documentale, da un lato rende infondato il motivo di gravame, dall'altro provoca qualche perplessità sulle motivazioni che avrebbe indotto la reclamante a dedurre una censura così clamorosamente smentita, frutto di equivoco se non, addirittura, di scarsa buona fede.

### **P.Q.M.**

- visti gli artt. 40, 61, 29/1, lett. e), Regolamento di Giustizia, e gli artt. 16 lett. b) e 25 lett. b) del Regolamento di Attività Sportiva, nonché il Comunicato Federale n. 4 della stagione sportiva 2017/2018;
- respinge il reclamo, così come proposto;
- dispone incamerarsi il contributo funzionale.

Roma, 9-30 novembre 2018

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali